

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 16,05.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta del
22 marzo 2004.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Airaghi, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contente, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Diana, Dozzo, Fini, Frattini, Frigato, Galati, Gamba, Gasparri, Leoni, Lumia, Maroni, Martinat, Marzano, Matteoli, Micciché, Minniti, Misuraca, Angela Napoli, Possa, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Vietti e Vitali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore

Consolo (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato); Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali — A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLINA LUSSANA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento in esame, specialmente dopo le modifiche introdotte dalle Commissioni al testo approvato dal Senato, è volto a prevedere una serie di misure necessarie

per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, le quali devono essere considerate delle vere e proprie violazioni dei diritti fondamentali e dell'integrità psicofisica della salute delle donne e delle bambine.

Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, pur esistente da sempre, si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica — in particolare nei paesi occidentali — in tempi relativamente recenti. Collegata alla conoscenza del fenomeno è sicuramente la presenza nel nostro, come in altri paesi, di consistenti comunità di emigranti, in particolare provenienti dall'Africa, continente ove la tradizione delle mutilazioni delle bambine e delle donne in età prematrimoniale appare più radicata.

È noto come tali pratiche si svolgano spesso in condizioni igieniche precarie e con strumenti di fortuna, mettendo così a rischio la salute — e a volte la vita stessa — delle donne che la subiscono. Ma se per l'etica e per il diritto occidentale tali mutilazioni sono assolutamente riprovevoli ed offensive oltre che dell'integrità fisica anche dell'identità morale della persona e quindi perseguibili a termini di legge, spesso nei paesi in questione costituiscono dei veri e propri doveri sociali, cui giovani donne e bambine non possono sottrarsi, se non rischiando l'emarginazione dalla comunità di appartenenza. Alla base di questo vi possono essere vari fattori, spesso anche diversi da paese a paese: l'identità culturale e sessuale, di natura religiosa o antropologica, di controllo della sessualità della donna, di sottomissione della donna nei confronti dell'uomo.

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità circa 135 milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali pur di diversa gravità. A queste se ne aggiungono almeno oltre due milioni ogni anno. Si tratta di cifre impressionanti, che costituiscono stimolo per la comunità internazionale affinché sempre più venga riconosciuto e garantito a tutti, in qualunque parte del mondo, il diritto universale alla salute e all'integrità fisica, diritto fondamentale dell'uomo.

A livello internazionale numerose dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani hanno condannato tali pratiche, che a partire dal 1952 sono state oggetto di numerosi dibattiti all'interno dell'ONU. Ricordiamo, ad esempio, che nel 1984 l'ONU a Dakar istituì un comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini e numerose sono state le risoluzioni a livello internazionale, anche se, mancando un sistema pattizio di convenzioni internazionali, la repressione del fenomeno non può oggi essere attuata se non con legge adottata dai singoli Stati. Ad esempio, in Europa, solo la Svezia, la Gran Bretagna e la Norvegia prevedono un reato specifico di questo tipo.

Numerose sono anche le iniziative adottate in ambito europeo, dove la consapevolezza del problema è emersa anche con la scoperta che le mutilazioni genitali non avevano luogo solo nei paesi di origine, ma anche nei paesi europei di residenza delle comunità immigrate. Vorrei ricordare due raccomandazioni del Consiglio d'Europa. La prima, la n. 1371 del 1998, « Maltrattamenti inflitti ai fanciulli », con cui il Consiglio ha chiesto ai Governi di tutti i paesi membri di adottare una linea dura contro le mutilazioni, vietandole nei loro ordinamenti come pratiche di tortura e prevedendo sanzioni penali pesanti contro i responsabili, genitori compresi.

La seconda raccomandazione (la n. 1450 del 2000, « Violenza contro le donne in Europa ») al paragrafo 7, ribadendo la condanna contro tali barbari pratiche (effettuate spesso in nome di tradizioni culturali e religiose), si appella agli Stati membri per mettere in atto le misure proposte con la raccomandazione approvata nel 1998.

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle mutilazioni genitali femminili, nella quale condanna fermamente le mutilazioni stesse, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali. Tale risoluzione chiede agli Stati membri dell'Unione europea di collaborare all'armonizzazione

della legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, di elaborare una legislazione specifica in materia.

Anche il Parlamento italiano non è rimasto insensibile alla problematica in oggetto. Ricordiamo, in particolare, l'approvazione nella scorsa legislatura dell'ordine del giorno Burani Procaccini, il quale, oltre a richiedere la predisposizione di campagne di informazione, formazione e prevenzione, chiedeva l'istituzione di uno specifico illecito penale, che prevedesse sanzioni penali per chi si fosse reso autore o complice delle mutilazioni genitali femminili, e l'espulsione immediata dai nostri confini dei genitori che avessero sottoposto le figlie a tale pratica.

Tutto ciò perché nel nostro paese non esistono specifiche disposizioni legislative volte a reprimere le mutilazioni genitali femminili. In effetti, allo stato attuale della legislazione, se si vuole ricostruire la disciplina italiana in assenza di una norma penale specifica, sembra innanzitutto imprescindibile il riferimento ad alcune norme di carattere costituzionale. Faccio riferimento all'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute, intesa come integrità fisica e mentale, quale fondamentale diritto dell'individuo, da salvaguardare in modo assoluto.

Anche in assenza di specifiche disposizioni penali, comunque, la mutilazione costituisce un reato, sanzionato a titolo di lesioni personali volontarie, così come disciplinato dagli articoli 582 e 583 del nostro codice penale, che consentono comunque l'imputazione di tutti i soggetti coinvolti, vale a dire sia i medici (o altri soggetti che effettuano materialmente o collaborano alla pratica illecita), sia i genitori o le persone che hanno la responsabilità del minore.

In base a tali articoli, nel nostro paese le mutilazioni genitali femminili possono, per lo più, essere punite a titolo di lesione grave o gravissima; nel primo caso, la pena prevista è da 3 a 7 anni di reclusione, nel secondo da 6 a 12 anni. In entrambi i casi, è prevista la procedibilità d'ufficio e sono

applicabili le misure cautelari personali, mentre l'arresto in flagranza è facoltativo ed è consentito il fermo.

Vorrei ricordare, inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 5 del nostro codice civile. Le mutilazioni, infatti, sono punite anche dal codice civile, in particolare modo all'articolo 2043, che prevede l'obbligo di risarcimento per qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto.

Tutto ciò dimostra, comunque, come sia importantissimo tutelare l'integrità psico-fisica di ogni essere umano e come sia necessaria, in materia, la previsione di una specifica figura di reato. Non si deve dimenticare, tuttavia, che di fronte a tali forme di mutilazione il disagio maggiore deriva non solo dalla mancanza di una legge *ad hoc*, ma soprattutto dalla difficoltà di perseguire tali reati, posto che coloro che sottopongono le donne (o le bambine) a tale pratica provengono da comunità che la considerano legittima, convinti che si tratti di una iniziazione necessaria. È chiaro che tutto ciò comporta un solido muro di omertà, spesso difficile da superare.

Proprio per tutte queste ragioni, come vedremo ampiamente in seguito, nel provvedimento che oggi stiamo per esaminare assumono rilievo non solo le disposizioni di carattere penale, ma anche quelle di natura sociale, le quali, per volontà unanime delle Commissioni riunite, sono contenute addirittura nella prima parte del testo, a testimoniare la loro importanza prioritaria nel combattere il fenomeno in oggetto.

Proprio in ragione della complessità del fenomeno, e dunque al fine di predisporre una normativa che non si limiti a reprimere le mutilazioni genitali femminili, ma le prevenga, garantendo alle vittime anche una serie di aiuti di natura sociale e sanitaria, nelle Commissioni si è preferito predisporre un testo dal contenuto più ampio rispetto a quello già approvato dal Senato.

Tale provvedimento, infatti, si limita ad introdurre nell'ordinamento modifiche di natura penale. In particolar modo, l'arti-

colo unico del disegno di legge approvato dal Senato interviene sull'articolo 583 del codice di procedura penale, qualificando le lesioni o mutilazioni genitali finalizzate a condizionare le funzioni sessuali della vittima, come aggravanti del reato di lesioni personali gravissime, pur precisando la liceità della condotta in presenza di motivi terapeutici. Inoltre, si prevedeva l'esclusione del giudizio di comparazione e prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti e la perseguibilità degli autori dell'illecito commesso all'estero.

Tale testo — lo ripeto — non è apparso alle Commissioni riunite sufficiente per contrastare in maniera adeguata il complesso fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, in quanto non prevedeva alcun tipo di intervento di carattere sociale e sanitario per prevenirle e per aiutare le vittime del reato. Anche la stessa norma sanzionatoria formulata dal Senato non è sembrata adeguata al fenomeno da reprimere, ciò specialmente con riferimento alla necessaria presenza della finalità di condizionamento sessuale. Se è vero che il dolo specifico individuato dal Senato permette di escludere quelle pratiche che non sono, in qualche modo, lesive degli organi genitali, come ad esempio la circoncisione, ma che non rientrano nel fenomeno che il legislatore intende contrastare, è pur vero che l'indeterminatezza di quella definizione normativa, ossia il condizionamento sessuale, non costituisce assolutamente una caratteristica intrinseca delle pratiche di mutilazioni dei genitali femminili.

Le Commissioni riunite hanno preferito, pertanto, predisporre un testo unificato che disciplinasse, in materia compiuta, il fenomeno delle mutilazioni dei genitali femminili.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Lussana, ma vorrei ricordarle che i relatori hanno a disposizione complessivamente 20 minuti di tempo. Lei ha già utilizzato dieci minuti e 30 secondi; se intende proseguire nel suo intervento, al relatore per la XII Commissione resteranno pochissimi minuti.

Se vuole, può concludere e consegnare la restante parte della sua relazione affinché sia pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Sta bene, signor Presidente. Chiedo pertanto alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne autorizza la pubblicazione in base ai consueti criteri.

Il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Virgilio, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, questa discussione si apre nel nostro Parlamento proprio quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 2004 come anno di lotta alle mutilazioni dei genitali femminili; ciò è molto significativo. Le mutilazioni dei genitali femminili — mi richiamo a quanto ha riferito la relatrice, onorevole Lussana —, variamente descritte e classificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, vanno da forme molto semplici (la sunna) ad altre più gravi (l'escissione e l'infibulazione). Mi permetto di segnalare un gruppo eterogeneo di pratiche, considerate mutilazioni *soft*, che comunque non modificano il giudizio su questa barbarie che ancora si verifica nel mondo.

Va sottolineato, inoltre, che la mutilazione dei genitali femminili è, di solito, effettuata in condizioni non igieniche, con strumenti affilati, di uso comune; non sono adottate, perlopiù, tecniche antisettiche né l'anestesia; lascio immaginare le conseguenze di ordine fisico e psicologico e i gravi traumi, anche fisici, come le fratture con emorragie che ne derivano; purtroppo, non è rara la morte delle bambine.

Nonostante il riconoscimento dell'importanza di un problema così delicato e la consapevolezza che esso debba essere ri-

soltanto, se si vuole andare incontro alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche della donna, la conoscenza del problema presenta ancora grandi lacune riguardo alla sua diffusione e ai tipi di interventi necessari per garantirne l'eradicazione. Bisogna, comunque, tenere presente che le mutilazioni dei genitali femminili sono praticate in popolazioni e da donne che vi credono fortemente e non vengono percepite nel senso di perdita di una parte del corpo ma, al contrario, si configurano come un atto eseguito nell'interesse della donna stessa e la cui mancata esecuzione comporterebbe una condanna sociale all'interno della comunità.

La mutilazione viene comunemente praticata quando le bambine sono abbastanza piccole; per molte di esse costituisce un'esperienza di paura che rimane per tutta la vita. Si calcola che nel mondo circa 137 milioni di donne hanno subito questa pratica. Dalle ultime statistiche, oltre 45 mila bambine presenti in Italia (dati del Ministero dell'interno — 2000) provengono da territori a tradizione escissoria.

Dei 28 paesi africani dove si praticano le mutilazioni e le cui Costituzioni stabiliscono l'eguaglianza tra i sessi e il diritto alla vita e all'integrità fisica, 15 hanno almeno una legge o una norma specifica al riguardo e nonostante ciò tale pratica continua ad essere presente. Dodici di questi paesi hanno leggi penali, tre hanno norme costituzionali e due hanno leggi a tutela dell'infanzia che proibiscono tale pratica.

Le Nazioni Unite, l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità considerano queste pratiche una violazione dei diritti umani e ne raccomandano l'eradicazione in ogni modo.

Per quanto riguarda l'Europa, tralascio di illustrare qual è la situazione; mi limito a ricordare che il Parlamento europeo, nel 2001, ha emanato una risoluzione molto significativa.

In Italia, negli ultimi trent'anni, favorito da ricongiungimenti familiari, si è registrato un aumento del numero di immigrati provenienti da aree geografiche

con tradizioni e culture profondamente diverse dalla nostra, i quali tendono a mantenere gli usi e i costumi della società di origine, in modo particolare per quello che riguarda l'educazione dei figli e la figura della donna nel contesto familiare e sociale. Ciò ha trasformato il nostro paese in una società multi-etnica, multiculturale e multirazziale, in cui sono sorte nuove problematiche, compresa quella in esame. È da rilevare che in Italia esistono dei centri altamente qualificati, come l'ospedale San Gallicano di Roma, classificato come centro di eccellenza dall'OMS, che ha seguito negli ultimi anni centinaia di donne con questi problemi. Tutti noi inoltre ricordiamo il caso recente della regione Toscana, in cui si voleva introdurre la cosiddetta « infibulazione *soft* »; molto opportunamente il consiglio provinciale di Firenze ha respinto questa richiesta.

Nel nostro paese tale pratica non è vietata da una legge specifica, ma, come ha ricordato l'onorevole Lussana, se denunciata, è considerata una lesione personale gravissima, che ricade sotto gli articoli 582 e 583 del codice penale, e quindi è perseguibile, anche sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione. L'articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica; il nostro comitato nazionale per la bioetica afferma che la pratica escissoria, benché profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti, non può essere ritenuta eticamente accettabile. Anche l'articolo 50 del nostro codice di deontologia medica recita: « È vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile ».

L'Italia dovrebbe essere consapevole che la mutilazione potrebbe essere praticata nelle comunità di immigrati e che le donne immigrate sottoposte a questa procedura nei loro paesi di origine possono aver bisogno di una particolare assistenza medica, psicologica e sociale. Un approccio valido è quello di formare apposite figure professionali, come i mediatori culturali, che creino un legame tra le comunità locali e le istituzioni socio-sanitarie, per

trovare i migliori modi possibili per sviluppare un sistema sensibile per la prevenzione, la dissuasione, la protezione delle bambine a rischio di mutilazione e la riabilitazione delle donne e delle bambine che vi sono già state sottoposte.

Vanno intraprese ricerche e studi per monitorare l'ampiezza del fenomeno e occorre sviluppare un migliore accesso al Servizio sanitario nazionale. L'approccio dovrebbe basarsi sul supporto alle famiglie attraverso attività di mediazione culturale familiare. Notevole importanza riveste anche la figura del pediatra ambulatoriale o ospedaliero, che spesso viene a contatto con queste esperienze e con questa realtà, volendo svolgere un ruolo molto positivo. Ma è necessario anche potenziare l'azione del dipartimento materno infantile delle ASL, con il coinvolgimento diretto delle regioni. È quindi importante insistere e portare avanti le campagne informative già intraprese in modo significativo e con determinazione dal Ministero delle pari opportunità.

Da tutto quanto riferito e dalle esperienze compiute, sia nei paesi in cui ancora sussistono queste pratiche sia nei paesi europei in cui sono state promulgate delle leggi restrittive, si evidenzia una chiara testimonianza: se si vuole raggiungere l'obiettivo, certo non facile né raggiungibile in breve tempo, di eradicare queste barbarie, occorre agire innanzitutto attraverso una capillare, convinta e scientifica informazione, con il coinvolgimento di istituzioni, strutture, ma, anche e soprattutto, di organizzazioni di volontariato, per incidere sui fattori primari che sono alla base, atavicamente, di questa cruenta pratica e far prevalere il rispetto della dignità della persona, in particolare del ruolo della donna nella società.

Le norme restrittive di natura penale e amministrativa, pur necessarie, da sole hanno dimostrato di non riuscire ad eliminare in quei paesi questa nefanda tradizione.

L'obiettivo primario è quello di varare anche in Italia una legge *ad hoc*, e quindi di prevedere e di coordinare le attività svolte dai ministeri competenti, innanzi-

tutto e in modo capillare attraverso una costante campagna di informazione a vari livelli, sia nei paesi di origine, in particolare al momento della richiesta del visto presso i consolati italiani, sia alle frontiere italiane, al momento del primo contatto degli immigrati con il nostro paese, al fine di prevenire ed eliminare tali pratiche. Occorre quindi programmare, oltre che attività di prevenzione e di informazione, anche con l'aiuto di organizzazioni di volontariato e *non profit* e delle strutture sanitarie, corsi di preparazione al parto per donne infibulate in stato di gravidanza e un capillare monitoraggio presso strutture sanitarie e i servizi sociali, per formare il personale sanitario e per acquisire le conoscenze specifiche al fine di affrontare tali problematiche. Particolare rilevanza riveste l'attivazione di un numero verde presso il Ministero dell'interno che raccolga le segnalazioni di casi e fornisca informazioni utili alla popolazione o a qualsiasi persona voglia conoscere l'esistenza dei centri, anche di volontariato, cui possono rivolgersi gli immigrati. Accanto alle suddette iniziative, finalizzate alla prevenzione, con questo provvedimento si introduce uno specifico articolo nel codice penale, come ampiamente illustrato dal relatore per la II Commissione, onorevole Lussana.

Con tale provvedimento l'Italia non solo si avvia concretamente a dare una risposta di tipo umanitario, ma ribadisce con forza l'irrinunciabile riconoscimento della dignità della persona ed, in particolare, il rispetto inviolabile dei diritti delle donne e delle bambine, che in alcun modo possono essere lesi e offesi.

Chiedo infine alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, ministro Prestigiacomo, onorevoli colleghi, con l'approvazione di un provvedimento sulle mutilazioni genitali femminili al Parlamento si offre una grande occasione, che va al di là della materia specifica (che pure è relevantissima), quella di far entrare i diritti delle donne e delle bambine immigrate, con la loro specificità, nel discorso pubblico, come un bene da tutelare, senza alcun equivoco, a cominciare dal diritto alla salute e all'integrità psicofisica. Tale è il valore che noi assegniamo a questo provvedimento; per questo ci siamo impegnati in Commissione e ci impegneremo anche in Assemblea.

Dalla capacità del testo di interpretare tale punto di vista, che non è solo repressivo, ma ha una grande portata sociale e culturale, dipenderanno le nostre scelte al momento del voto finale.

Le mutilazioni genitali femminili sono una piaga che riguarda, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 130 milioni di donne e coinvolge, ogni anno, 2 milioni di bambine. Sono diffuse in 28 paesi africani come pratica rituale, in vigore da più di duemila anni. Non hanno fondamento in una religione, ma precedono l'avvento delle grandi religioni monoteiste. Sono effettuate con modalità diverse e con un diverso grado di nocività. Sono inflitte a bambine di diversa età, dai 3 ai 12 anni, ma nella maggior parte dei casi si tratta di persone che non possono fornire un consenso autonomo, fondato su una piena consapevolezza dei rischi.

L'intervento è, per lo più, compiuto senza anestesia, fuori dalle strutture sanitarie, e provoca grandi sofferenze, fisiche e psichiche. Nei casi più gravi, si hanno danni permanenti alla vita sessuale, alla salute riproduttiva, con infezioni, emorragie, e perfino la morte.

La maggior parte dei paesi in cui tale pratica tribale è diffusa la vietano esplicitamente nel loro diritto ufficiale. Anche molti capi religiosi musulmani si sono

decisamente schierati a favore della sua abolizione. Addirittura, si può affermare che l'Islam, con la sua larga penetrazione nei paesi africani, pur cercando di evitare il conflitto aperto con le culture locali, vieta espressamente gli interventi più radicali, come ad esempio l'infibulazione cosiddetta faraonica.

Tuttavia, tali pratiche sopravvivono ed anzi, in alcuni casi, si moltiplicano, come un dovere, un forte obbligo sociale, strettamente collegato alla regola del matrimonio precoce e combinato, cui le donne possono difficilmente sottrarsi (o sottrarre le proprie figlie). Tanto che, anche qualora si tratti di donne adulte, sia pure consenzienti, è legittimo domandarsi quanto esse siano libere di esercitare la propria autodeterminazione e non siano, al contrario, fortemente condizionate dall'appartenenza a gruppi e a culture che non le mettono in condizione di esercitare un'opzione individuale.

È il caso di affermare che siamo di fronte ad un diritto consuetudinario che contrasta con il diritto ufficiale e, dunque, c'è un pluralismo giuridico e culturale anche nei paesi di origine, che si complica ulteriormente con l'immigrazione nei paesi occidentali. In occidente, fino a 20 anni fa, solo alcune associazioni femministe e umanitarie si occupavano delle mutilazioni genitali femminili. Del resto, è bene ricordare che fino all'Ottocento, la clitoridectomia era un intervento praticato in Europa e nel Nordamerica per curare alcune cosiddette patologie femminili, quali l'isteria, la ninfomania ed il lesbismo. Oggi, il problema è all'attenzione tutti gli organismi internazionali. Le mutilazioni genitali femminili sono considerate, senza alcun dubbio, pratiche lesive dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, condannate in tutti i documenti e gli accordi ufficiali.

Il comitato per i diritti umani dell'ONU ha più volte affrontato il tema, nelle sue risoluzioni, e l'obiettivo di abolire le mutilazioni genitali femminili è stato incluso nel programma d'azione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo del 1994 e nel piano d'azione della Conferenza

di Pechino sulle donne del 1995. Nel 2003, anche l'Unione africana ha approvato il protocollo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti umani dei popoli, dedicato ai diritti delle donne, il cui articolo 5 prevede il divieto delle mutilazioni genitali femminili.

Tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, nel momento in cui affermano la tutela della vita, della salute e dell'integrità psicofisica dei bambini sono in netto contrasto con queste pratiche cruente.

Dunque, le mutilazioni genitali femminili sono gravi violazioni dei diritti umani e il più rigoroso rispetto per le culture, le tradizioni e la libertà dei popoli non può, in ogni caso, spingersi fino a tollerare queste pratiche ripugnanti, non può riconoscere come valore identitario un'obbligazione sociale che contrasta con l'integrità del corpo e la dignità stessa della persona.

La vera questione è: come prevenire ed eliminare le mutilazioni genitali femminili? È necessaria una risposta legislativa? Gli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali sono differenziati e solo alcuni hanno scelto di qualificare le mutilazioni genitali femminili come reato autonomo. In particolare, la Gran Bretagna con il *female circumcision act* del 16 luglio 1985 prevede fino a cinque anni di reclusione per gli autori di un'escissione, mentre in Svezia una legge del 1° luglio 1982 prevede per le pratiche di mutilazione sessuale femminile una pena di due anni di reclusione tramutabile in ammenda con le attenuanti, ma aumentabile fino a dieci anni nel caso in cui l'intervento abbia provocato lesioni gravi e pericolo per la vita.

Ma non tutti hanno scelto la strada legislativa. In particolare, la Francia, nell'ambito di una scelta culturale universalista ed egualitaria che investe tutti gli aspetti dell'immigrazione e del pluralismo etnico, si è affidata alla via giudiziaria con una sentenza della Corte di cassazione dell'agosto 1983 che riconduce l'ablazione della clitoride nella fattispecie della mutilazione permanente già prevista dal co-

dice con quindici anni di reclusione se le vittime sono minori di 15 anni e con un'aggravante di pena se i colpevoli sono i genitori. Il processo più clamoroso in Francia ha visto la condanna ad otto anni di reclusione di una donna del Mali, colpevole di aver praticato a Parigi mutilazioni su diverse bambine originarie del suo paese.

Quanto all'ambito europeo — lo ricordava la relatrice Carolina Lussana — due raccomandazioni del Consiglio d'Europa, del 1998 e del 2000, raccomandano agli Stati membri di adottare una linea severa contro le mutilazioni genitali femminili, equiparandole al reato di tortura.

In Italia l'immigrazione è un fenomeno ancora recente e, dunque, il dibattito teorico sul modello di integrazione oscilla ancora fra assimilazione e relativismo culturale e non mancano cascami decisamente xenofobi e fondamentalisti.

Le forze politiche sono percorse al loro interno da diversità di opinioni, del resto comprensibili di fronte a questioni in cui si intrecciano strettamente l'etica, il diritto, la comprensione sociale. In generale, noi riteniamo che le politiche di accoglienza debbano essere accompagnate da una prassi di riconoscimento che implica reciprocità, rispetto, accettazione della cultura e delle regole del paese che accoglie in cambio di pieni diritti di cittadinanza, a cominciare dal diritto al voto.

Adoperarsi per estirpare le mutilazioni genitali femminili e per vietarle esplicitamente non è un'ingerenza culturale o un'offesa al pluralismo, ma un'azione umanitaria doverosa per la nostra cultura di sinistra laica e impegnata, non da oggi, nella costruzione di una società aperta all'integrazione e fondata sulla convivenza non conflittuale fra diversi.

Quanto alle mutilazioni genitali femminili, i Democratici di sinistra hanno messo questo tema al centro di un'attenzione che non si esprime solo a parole, ma ha ispirato addirittura la campagna per il tesseramento 2004 rivolta a finanziare iniziative di prevenzione di queste pratiche nel Burkina Faso in collaborazione con l'AIDOS.

Ma la nostra preoccupazione riguarda, in particolare, le donne immigrate nel nostro paese. Dopo Gran Bretagna e Francia, l'Italia è il terzo paese per numero di immigranti (133 mila, fra donne e uomini) provenienti da paesi a rischio di mutilazioni genitali. Per motivi storici è molto alto il numero di donne immigrate da Somalia ed Eritrea, paesi nei quali è praticata al 98 per cento delle bambine la forma più grave di mutilazione genitale femminile, ossia l'infibulazione. Infatti, per l'Italia, si parla di 40 mila donne infibulate e di 5 mila bambine a rischio, anche se, in mancanza di strumenti di monitoraggio, tutti i dati sono da considerarsi appena indicativi.

È bene precisare che le mutilazioni genitali femminili sono già reato in Italia. Infatti, l'articolo 582 del codice penale sanziona i vari tipi di lesioni personali volontarie e non c'è dubbio che tutti i tipi di mutilazioni descritti e definiti dall'OMS ricadano fra le lesioni gravi, che prevedono una pena da tre a sette anni di reclusione, o fra le lesioni gravissime, con una pena fra sei e dodici anni di reclusione.

Anche la mutilazione commessa all'estero è già punibile, tant'è vero che il tribunale di Milano ha condannato a due anni di reclusione un padre egiziano che ha portato la sua bambina in Egitto per farle subire questa pratica ed è stato denunciato dalla madre italiana.

Non siamo di fronte ad un vuoto normativo, ad uno di quei casi in cui l'urgenza dell'intervento legislativo è più importante della sua qualità. Soprattutto, ciò che veramente manca non è la risposta penale e repressiva, già disponibile, ma un serio sistema di interventi di prevenzione. Mancano misure di diritto positivo ed un modello di intervento culturale e sanitario che veda il coinvolgimento di tutti gli attori più importanti: lo Stato, le regioni e le organizzazioni che hanno maturato le migliori esperienze in questo campo, le associazioni di donne immigrate.

Da oltre vent'anni un crescente numero di organizzazioni, anche nei paesi occi-

dentali, lavora con il sostegno delle organizzazioni internazionali – UNICEF, OMS, Commissione europea – per prevenire ed abolire le mutilazioni genitali femminili. Tra le pioniere, in questo campo, ricordo l'AIDOS, l'Associazione italiana donne per lo sviluppo, che ha realizzato la prima campagna contro le mutilazioni genitali femminili, in Somalia a partire dal 1985 e che quest'anno ha coordinato la campagna internazionale « Stop FGM ».

Anche Emma Bonino, nell'ambito del suo impegno internazionale a favore dei diritti umani, si è adoperata in prima persona per combattere questa piaga, dialogando costantemente con i governi africani interessati e con gruppi di donne attive nei paesi in via di sviluppo.

Quando si parla di questi argomenti, come hanno fatto le donne dei Democratici di sinistra quasi un anno fa, con un'assise programmatica tutta dedicata ai diritti umani, è doveroso ricordare che ci sono molte donne evolute nel cosiddetto terzo mondo, che lottano fra infinite difficoltà per fare avanzare le questioni femminili in quelle società.

Ci ha riempito di soddisfazione il premio Nobel assegnato quest'anno all'iraniana Shirin Ebadi: un riconoscimento simbolico che va a tutte le donne dei paesi islamici del Medio oriente, del Maghreb, dell'Africa centrale, al fine di trasformare le condizioni di oscurantismo e di emarginazione femminile ancora diffuse in quei paesi.

Se sappiamo ascoltare coloro che meglio di tutti conoscono questi problemi e non ci rinchiudiamo nella autoreferenzialità del Parlamento, abbiamo tutte le condizioni per approvare una buona legge che rappresenti un modello per l'Europa.

Questo orizzonte culturale ha guidato tutto il nostro comportamento in Commissione: abbiamo ritenuto insufficiente il testo licenziato dal Senato perché ha sì il merito di identificare il reato, ma si limita a sanzionare la condotta criminale, trascurando completamente la prevenzione e non prevedendo alcun intervento di diritto positivo. Definire le mutilazioni genitali femminili come reato specifico può essere uno strumento importante per incremen-

tare la consapevolezza degli operatori e per creare intorno a queste pratiche un clima di riprovazione sociale, per identificarle come un male; tuttavia, non è sufficiente.

Abbiamo chiesto ed ottenuto che le due Commissioni, giustizia ed affari sociali, svolgessero una discussione congiunta sul provvedimento per poter lavorare su un testo complessivo. Le mutilazioni genitali femminili si possono combattere realisticamente soltanto approntando un insieme di misure e di interventi di repressione, ma anche di prevenzione, informazione e diffusione di nuovi modelli sociali. Senza tutto questo, indipendentemente dalla gravità delle pene, il diritto consuetudinario sarà sempre più forte del diritto ufficiale.

Ancora: abbiamo chiesto ed ottenuto che si tenessero audizioni con le più importanti realtà associative delle donne immigrate e con l'Aidos.

Abbiamo visitato i centri sanitari che vantano maggiori esperienze in questo campo: il San Gallicano di Roma, l'ospedale San Paolo di Milano e il centro di prevenzione di Careggi (Firenze). Direttamente in Commissione abbiamo ascoltato l'associazione « Nosotras », attiva in Toscana, l'associazione « Donne in rete per lo sviluppo e per la pace » di Milano, l'associazione « No.Di I nostri diritti », l'associazione « Alma Mater ».

Mai, in nessun momento, le donne immigrate devono poter pensare che questa legge sia contro di loro. La sua efficacia infatti dipende strettamente dalla fiducia che si instaura, dalla serietà del dialogo interculturale, che non si può delegare alle forze dell'ordine, ma va affrontato con il coinvolgimento necessario di tutti i soggetti. Il rischio è quello di alzare le barriere della diffidenza e radicare il bisogno di chiusura identitaria, con effetti di maggiore clandestinizzazione delle stesse pratiche che vogliamo combattere.

Infine, abbiamo chiesto di invertire la collocazione delle misure previste nel testo, per cominciare dalle misure positive — la prevenzione e il diritto allo *status* di rifugiato — anziché la risposta penale. Non

è una questione solo formale, perché la sanzione deve essere prevista e commisurata alla gravità del reato. Tuttavia, essa segue lo sforzo di prevenzione e di formazione, non la precede. Soprattutto, essa ha il valore della dissuasione quando altri strumenti di dissuasione si siano rivelati vani ed insufficienti. È un deterrente necessario, ma rappresenta l'ultima *ratio*, la registrazione di un fallimento; in ultima analisi, il sintomo dell'inefficacia di altre misure.

Diversi emendamenti presentati dal centrosinistra sono stati approvati e, in generale, non abbiamo avuto la percezione di uno scontro fra la maggioranza e l'opposizione, se si eccettua qualche strumentalizzazione di troppo. Ad esempio, ciò è avvenuto in relazione alla proposta del medico somalo di Careggi, che qualche collega ha sfruttato, anche in aula e non solo in Commissione, per mettere sotto accusa la sanità toscana che, anche in questa occasione, ha dimostrato di essere molto più avanzata ed in grado di anticipare questioni di grande modernità.

Con questo spirito, colleghi, abbiamo presentato gli emendamenti da esaminare in aula. Si tratta di uno spirito costruttivo, come quello che abbiamo avuto in Commissione. In tale clima di collaborazione reciproca, ma un po' caotico, le Commissioni hanno prodotto un testo ampiamente da perfezionare e da mettere a punto. Sono confuse le attribuzioni e le competenze dei vari ministeri; non è sufficiente il ruolo delle regioni che, dopo la riforma in senso federalista, hanno precise competenze in campo sanitario, nel campo delle politiche sociali e della formazione; manca qualunque vincolo di tipo temporale.

Se vogliamo provare sul serio ad estirpare tali pratiche, occorre indicare nella legge precise scadenze per tutti gli attori istituzionali e prevedere un costante aggiornamento di tutte le iniziative di prevenzione, di informazione e formazione. È opportuno prevedere un monitoraggio costante del fenomeno attraverso un osservatorio che sia sempre collegato con i servizi territoriali, indispensabile per com-

prendere l'entità quantitativa e qualitativa ed anche per verificare l'efficacia della legge.

Le pene devono essere modulate in relazione alla gravità dei reati, che può essere anche molto diversificata. L'esperienza insegna che il principio di proporzionalità è indispensabile se vogliamo essere credibili. In caso contrario, si rischia l'effetto delle gride manzoniane, che delegittima il legislatore e comunica agli interessati solo il dubbio sull'effettività della pena.

Non ci serve un testo propagandistico, un manifesto velleitario contro le mutilazioni genitali femminili. Per evitarlo dobbiamo dimostrare seriamente di mettere in campo gli strumenti e le risorse necessari. Un investimento di 5 milioni di euro non è una risposta seria. Nessuno pensa di poter disporre di risorse inesauribili, ma una legge specifica sulle mutilazioni genitali femminili ha senso solo in quanto siamo disponibili ad investirvi, a considerarla una priorità destinandole risorse adeguate.

Infine, il provvedimento in esame ha bisogno di uscire da una certa ambiguità culturale che ne ha caratterizzato finora il percorso. Il suo significato, per noi, non è quello di civilizzare le altre culture criminalizzando comportamenti specifici, ma può essere un pezzo significativo in un disegno di società multiculturale, non relativista e, al tempo stesso, non arrogante che parta dai bisogni e dai diritti delle donne e delle bambine immigrate. Per tale motivo abbiamo proposto, negli emendamenti presentati in aula, che l'articolo 1 si apra con una frase molto significativa: la Repubblica tutela i diritti delle cittadine immigrate nel territorio nazionale, a cominciare dal diritto alla salute e all'integrità psicofisica.

L'altro volto dell'immigrazione rimane quasi sempre in ombra, non ha voce, è emarginato da una doppia diversità. Eppure sono moltissime le donne immigrate: per alcune nazionalità sono la stragrande maggioranza. Tuttavia, non è facile incontrarle, ingabbiate come sono nei ruoli in cui le confina la nostra organizzazione

sociale, sommandosi in negativo all'organizzazione sociale delle comunità straniere. Badanti, collaboratrici domestiche, *baby sitter*, infermiere, non importa se laureate o diplomate, sono chiuse nelle nostre case a coprire i buchi di un *welfare* sempre più in affanno, oppure sono chiuse a lavorare nelle loro case ancora prigioniere, qui come nei paesi di origine, di una rigida struttura familiare, quando non sono addirittura schiave dei vari *racket* della manodopera e della prostituzione.

Non potremo fare una buona legge se non mettiamo al centro, in qualità di protagoniste, le migliaia di cittadine provenienti dai quattro angoli del mondo che sono venute in Italia per lavorare, per seguire le loro famiglie, per inseguire una speranza di maggior benessere e di maggiore libertà, talora per sfuggire alla violenza ed alla sopraffazione. Le donne immigrate sono lo sfondo operoso del nuovo paesaggio domestico ed urbano, dei centri storici e delle periferie multietniche, ma per noi rimangono troppo spesso presenze invisibili o, addirittura, nemiche, come nel caso della maestra dell'asilo piemontese.

Con questa legge abbiamo l'occasione di fare entrare i diritti delle donne immigrate con la loro specificità nel discorso pubblico, in una legge dello Stato, come un bene da tutelare senza alcun equivoco. Il vantaggio non sarà solo per loro, ma per la qualità sociale del nostro paese, per la qualità stessa della nostra democrazia. Sta a noi saper cogliere tale occasione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giulio Conti, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, il provvedimento che discutiamo oggi affronta un tema sollevato da più di un decennio dal dibattito internazionale delle donne sui temi dell'autodeterminazione nel campo dei diritti della famiglia, della

salute riproduttiva, delle scelte affettive, sessuali e matrimoniali.

Più ampiamente, esso si ricollega a domande di riconoscimento di diritti umani di genere e di diritti e azioni volti a contrastare la violenza di genere. I temi richiamati sono tipici di una mondializzazione che è stata anticipata dal dialogo interculturale delle donne, a partire dalla prima Conferenza dell'ONU di Città del Messico, sino alla Conferenza di Pechino con le successive Conferenze (Cairo + 5, Pechino +5), che avevano l'obiettivo di monitorare gli avanzamenti dello sviluppo umano di genere in tutti i campi. È infatti la Conferenza del Cairo nel 1994 che, all'interno del sostegno ai programmi per la salute riproduttiva, chiede che si scorraggino le pratiche dannose, come la mutilazione dei genitali femminili. Successivamente, all'interno della piattaforma di Pechino, si sottolinea ulteriormente che si debbono eliminare gli atteggiamenti (quindi non solo i comportamenti) dannosi, inclusa tra l'altro la mutilazione dei genitali femminili, al fine di assicurare il pieno rispetto dell'integrità fisica del corpo umano; quindi i diritti specifici collegati alla salute cominciano a delinearci come diritti umani di genere.

Inoltre, nel 1998, la Commissione sullo stato delle donne, negli accordi conclusivi sulla violenza contro le donne, chiede azioni specifiche da sviluppare ed implementare in politica e leggi nazionali che proibiscano le pratiche tradizionali e comunitarie, tra cui le mutilazioni genitali femminili. Si è passati, sempre di più, da un piano di denuncia ad una richiesta di piano normativo specifico, mettendo in luce la necessità di clausole specifiche di difesa dei diritti umani delle donne, sulle quali basare la cooperazione e gli aiuti allo sviluppo. Infine, il Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione (B5-0686/2000), in cui si chiede specificamente agli Stati membri di considerare le mutilazioni genitali femminili come delitto contro l'integrità della persona, di svolgere indagini esaustive per conoscere il fenomeno, di riconoscere il rischio di mutilazioni genitali come motivo di con-

cessione del diritto d'asilo, di adottare la clausola di difesa dei diritti umani come priorità d'azione nelle relazioni con i paesi terzi e di sostenere le ONG che lavorano per l'eliminazione di queste pratiche.

Si tratta, dunque, di un percorso delle donne, che oggi può portare anche nel Parlamento italiano all'adozione di una legge importante, una legge di intercultura positiva. È importante, infatti, sottolineare che si tratta di un dibattito nato in un contesto di dialogo interculturale, tra donne di differenti culture e tra differenti culture di genere, in cui le donne dei paesi più ricchi progressivamente hanno imparato a non porsi come importatrici dei diritti. Oggi, a causa di interpretazioni negative degli aspetti culturali dei processi migratori e della difficoltà ad accettare che essi (anche attraverso conflitti ineludibili) causino, oltre che effetti negativi, anche processi fecondi di incontro, riconoscimenti e *mixité*, sembra che questo difficile tema sia più spesso iscritto nel contesto del conflitto tra culture (noi-oro), piuttosto che nella ricerca di un dialogo interculturale.

Eppure, il dialogo va costruito nell'ampiamiento del riconoscimento dell'apporto della riflessione femminile per lo sviluppo dei diritti umani e dei diritti umani delle donne, in ogni concreto contesto in cui si confrontano approcci di culture diverse (culture femminili e culture maschili, interne ed esterne alle culture che si incontrano e si confrontano).

Ricordiamo che le relazioni interculturali sono nate anche da precisi progetti di cooperazione allo sviluppo umano, da persona a persona, da comunità a comunità, e si sono sviluppate tra ONG femminili ed ONG di culture diverse.

Cosa accomuna le diverse culture di genere, al di là delle declinazioni ideologiche, religiose, etniche o legate alle culture dei diversi paesi? Certo, la sfida nei confronti del patriarcato o dei residui di culture patriarcali ovvero il rifiuto di un modello di relazioni donna-uomo definito unilateralmente dal potere degli uomini sulle donne o degli uomini sull'organizzazione della sfera privata o/e su quella

pubblica. È un modello riprodotto anche attraverso la socializzazione primaria di bambini e bambine e, dunque, attraverso l'interiorizzazione della dipendenza e la svalorizzazione di sé da parte delle donne, a seguito della trasmissione di pregiudizi di genere anche tra madre e figlia e tra madre e figlio.

Del resto, l'egemonia maschile sulla sfera pubblica è tipica anche delle culture occidentali. Quindi, noi donne pensiamo che un provvedimento come questo costituisca un passo in avanti anche per un maggiore riconoscimento dei diritti delle donne all'interno della nostra società. Rifiutiamo, dunque, una violenza di genere sia sul piano concreto sia su quello simbolico.

Per la definizione di violenza di genere ricorrerò ad una produzione del dipartimento delle pari opportunità: « Violenza di genere non è un'espressione univoca: essa si riferisce alle forme del conflitto, esistenti nelle relazioni affettive e sessuali donna e uomo, tra le differenze attese di reciprocità e le simmetrie sociali derivanti da rapporti di potere storicamente sedimentati. Tale conflitto si esprime attraverso una coartazione fisica e/o psicologica prevalentemente esercitata nei confronti delle donne, più o meno includente la sfera della sessualità, più o meno diretta e più o meno socialmente stigmatizzata. Tale approccio estensivo alla violenza di genere non presume o implica, per gli atti concreti di violenza commessi da uomini e da donne, né la responsabilità collettiva degli uomini né le responsabilità naturali delle donne. Piuttosto esso consente di immaginare processi di civilizzazione delle relazioni sociali che, tendenzialmente, escludano dal patto sociale la coercizione della volontà altrui ».

Questo testo non riguarda le mutilazioni sessuali, ma il percorso del dipartimento delle pari opportunità per strumenti di lavoro ed interventi con orientamenti di genere contro la violenza sulle donne. È importante ricordarlo, perché significa che anche noi stiamo costruendo su un percorso in parte già coperto.

Il provvedimento in discussione ci pone un problema di fondo: come affrontare il tema del pluralismo culturale in una società multiculturale, in maniera positiva e costruttiva, anche con aspetti che sfidano la nostra cornice dei diritti fondamentali?

Ricordiamo che nessuna società politica o *societas* istituita su basi consuetudinarie giuridiche risulta omogenea dal punto di vista culturale; è omogenea solo se guardata dall'esterno. In questo senso, anche la nostra è una comunità culturalmente eterogenea; la presenza di immigrate e di immigrati aumenta questa eterogeneità, ma nella democrazie il pluralismo culturale è garantito da un patto costituzionale che, nel quadro di grandi principi condivisi, si fa garante di non privilegiare sul piano politico alcun punto di vista culturale, ideologico e religioso, di non riconoscere alcuna forma di dominio di una cultura sull'altra e di non giudicare nessuna cultura. Pluralismo culturale però non significa relativismo etico, perché le Costituzioni moderne, da quella degli Stati Uniti alla nostra, nascono sull'uguaglianza dei cittadini e, più tardi, delle cittadine di fronte alla legge, sulla libertà di pensiero, religiosa e di associazione, sulla base delle quali si riconosce il pluralismo culturale anche sul piano delle identità collettive precedentemente istituite o arrivate da più parti, ma le cui libertà hanno come precisi limiti i diritti fondamentali delle singole persone.

La Costituzione, quindi, ci permette di non giudicare alcuna cultura per discriminarla sul piano giuridico, ma impone, quale criterio giuridico, il riconoscimento delle culture, delle loro forme associative, dei loro costumi tradizionali, delle loro credenze collettive, lo sviluppo e la non discriminazione delle condizioni di dignità, di libertà e di potenzialità dei singoli.

È in questo quadro che riteniamo importante il percorso di questo provvedimento, che pure costituisce una risposta parziale e sul quale abbiamo presentato emendamenti anche in aula. È una risposta su conflitti già in atto che, tuttavia, non sono conflitti tra due culture, bensì espressione di un conflitto a molti livelli tra

coloro che, donne e uomini di culture diverse, sostengono, anche in declinazioni giuridiche più o meno radicali e all'interno di diversi percorsi culturali, la dignità totale della donna quale persona, della quale l'integrità fisica, la salute riproduttiva, la libertà di scelta effettiva, sessuale e matrimoniale sono corollari. E questa visione contrasta — e qui è il conflitto — con quella di donne e uomini che si fanno sostenitori o attori di violenze di genere.

Quindi, stiamo scommettendo sulla convergenza tra culture e sul fatto che impegnarsi per il riconoscimento della dignità integrale delle donne di culture diverse contribuisca anche all'implementazione dei diritti di tutte le donne, ma soprattutto al riconoscimento di una nuova dimensione culturale portatrice di diritti umani, quella delle culture di genere.

È stata già sottolineata dai relatori e dalla collega Magnolfi la storia sia della definizione del delitto di mutilazione sessuale sia delle azioni di contrasto di tale delitto. È molto importante che all'interno della legge sia stata inserita la definizione di mutilazione sessuale proveniente dall'Organizzazione mondiale della sanità, la quale raccomanda anche di non medicalizzare tali interventi. Ciò significa che non è la forma sanguinosa e crudele dell'intervento a causare il nostro rifiuto — certo, anche questo —, in quanto anche quando tale intervento venga medicalizzato e si svolga quindi in condizioni a settiche dal punto di vista della salute, non può essere accettabile. Ciò è molto importante, anche se occorre approfondire le modalità con cui si passa da un contesto di interventi specifici contro l'integrità del corpo femminile a simbolizzazioni e rituali di modalità di iniziazione delle bambine e dei bambini che riscontriamo anche all'interno di altre culture, pur prendendo le distanze dal loro significato simbolico. Quindi, il provvedimento affronta tale tema, specificando obiettivi sia di tipo preventivo sul piano sociale sia di tipo sanzionatorio sul piano penale.

Una delle critiche che rivolgiamo al provvedimento è quella di non aver defi-

nito le motivazioni generali che giustificano una disciplina specifica in merito, rispetto ai beni sociali da tutelare, ai diritti da promuovere e alla determinazione delle sanzioni da comminare. Si decide di fare qualcosa, anche qualcosa di apprezzabile, ma senza definirne in positivo il significato sociale.

Il provvedimento, nei primi articoli, tende a prevenire e contrastare alcuni tipi di atti, indicati come pratiche di mutilazione genitale femminile che, a ragione o a torto, parrebbero rilevabili nella nostra società esclusivamente all'interno di complessi comportamentali e in relazione a modelli culturali specifici di gruppi particolari di migranti, che giungono da aree di paesi in cui tali comportamenti sono riferibili a culture o subculture locali.

Dunque, la cornice della definizione del delitto delineata rimanda a pratiche che sembrerebbero da non molto tempo a noi note, collocate prevalentemente all'interno di specifiche culture in cui, a loro volta, sono previste in relazione a definizioni e caratteristiche dell'identità di genere. Si tratta di pratiche che riguardano culture di genere, interne a culture locali, ritenute legittime in base a presupposti culturali e religiosi dei rispettivi riferimenti identitari di gruppo.

Non c'è dubbio che sia così, ma abbiamo a disposizione poca ricerca sia antropologica che sociologica; occorre però in qualche modo fare attenzione, perché assumere esclusivamente questa prospettiva può comportare anche che gli interventi informativi, educativi e formativi di tipo preventivo — è questo il limite del provvedimento — finiscano con il riguardare una sola possibile popolazione *target* di comunità immigrate, di soggetti interni ad esse, con particolare riferimento alle donne, che parrebbero, allo stesso tempo, non solo le vittime ma anche le promotrici, individuate specificatamente come madri da un *lapsus* contenuto all'interno del testo.

Il provvedimento si muove, non senza qualche ambiguità, su due piani distinti. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, ha un approccio di attenzione esclusivamente

circoscritto alle popolazioni immigrate, in particolare alle donne, in senso positivo ma anche con qualche aspetto che a noi non sembra per nulla convincente. Invece, per quanto riguarda gli aspetti penali, definisce fattispecie e sanzioni che non identificano in alcun modo aspetti culturali sottostanti ai delitti perseguiti, mutilazione o menomazione dell'integrità del corpo femminile. Per tale aspetto, che concerne la neutralità culturale con cui si introducono le sanzioni penali, il provvedimento è apprezzabile per più di un motivo, proprio perché la norma è applicabile a fattispecie legate a comportamenti interni, pensati come intrinseci a culture differenti dalla nostra. Con questo non si vuol disconoscere la specificità culturale delle mutilazioni degli organi genitali femminili, definiti dal provvedimento in base a definizioni precise, fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità; tuttavia, ci pare positivo che la fattispecie delittuosa sia definita con una gravità tale che risulta irrilevante la motivazione culturale, data la violazione dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne.

In questo senso, la gravità di tali pratiche è anche ritenuta tale da far prescindere dall'eventuale consenso della donna per la definizione del rilievo penale da dare al delitto. Si farebbe prevalere, infatti, la scelta di dare legittimità al riconoscimento e alla tutela di valori cui tutta la società italiana, donne ed uomini collettivamente intesi, intende farsi responsabile. Quindi, noi neghiamo che il consenso corrisponda ad una qualsiasi forma di autodeterminazione della donna; è un'ipotesi culturalmente impegnativa, ma importante per il percorso che si vuole seguire.

Il gruppo della Margherita apprezza dunque diversi aspetti della legge; tuttavia, ritiene che sarebbe necessario collegare con decisione il contrasto alle pratiche di mutilazione genitale al riconoscimento ed alla tutela della dignità delle donne e dei diritti umani di genere, definendo in maniera specifica i comportamenti sanzionati come lesivi dell'integrità del corpo femminile.

Inoltre, gli interventi di tipo informativo, formativo, culturale e sociale volti alla prevenzione e al contrasto dovrebbero coinvolgere maggiormente quali soggetti attivi le donne delle comunità interessate, vale a dire le donne immigrate e le donne autoctone, le straniere e le italiane, per individuare insieme i modi per ampliare il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne, ma anche per trovare i linguaggi migliori con cui comunicarli all'interno delle comunità. In tal senso, occorre evitare un eccessivo dualismo nelle azioni informative e dissuasive tra utenti passive ed esperti, derivante dall'utilizzazione da parte di questi ultimi di linguaggi comunicativi estranei alle culture che si intendono coinvolgere.

Riteniamo, inoltre, che debba essere evitato l'eccesso di medicalizzazione degli interventi di contrasto, con il coinvolgimento sia di altre figure professionali non necessariamente mediche sia soprattutto di organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti delle donne e specificatamente nel settore in esame, come ad esempio l'AIDOS, comitati e commissioni per le pari opportunità, *leader* e donne e uomini delle comunità. Infatti, l'autorità paterna e materna delle comunità dovrebbe essere coinvolta nel farsi carico del superamento dei modelli culturali sottostanti, cui si giunge esclusivamente mediante il dialogo interculturale.

Sottolineiamo, al riguardo, tre esigenze particolarmente importanti: « territorializzare » le iniziative di informazione, anche collegandole ad iniziative pratiche da parte delle reti dei servizi sociali e sanitari; sostenere la nascita e lo sviluppo di servizi *gender oriented*, che favoriscano il dialogo tra le culture femminili di diverse comunità al fine di promuovere i diritti umani; attribuire al ministro per le pari opportunità il coordinamento di tutte le iniziative in materia. In tal modo, il Parlamento e lo Stato italiano possono valorizzare il percorso intrapreso.

Le ipotesi di iniziative concrete di reintegrazione delle mutilazioni e di misure a sostegno delle vittime immigrate prive di

uno status che legittimi la presenza nel nostro paese appaiono a nostro avviso troppo deboli.

Concludo, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame per il dialogo interculturale e per lo sviluppo dei diritti delle donne, non solo immigrate ma anche italiane, e raccomandandone l'approvazione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cima, alla quale ricordo che ha a disposizione sette minuti.

LAURA CIMA. Signor Presidente, la relatrice e le colleghe che mi hanno preceduto si sono ampiamente soffermate sulla storia di questa pratica terribile e sulla storia del provvedimento che, in modo caotico ma comunque collaborativo, stiamo esaminando.

Ricordo l'intervento di un autorevole diplomatico, Staffan De Mistura, in occasione della presentazione di dati dell'ONU sulla situazione delle donne del mondo.

Egli ricordò, con emozione immutata, l'inizio della sua carriera diplomatica quando, girando per l'Africa e fermandosi a dormire nelle tende, di notte sentiva urla spaventose di donne e, avendo chiesto preoccupato da cosa dipendessero queste urla, gli fu spiegato che dipendevano dalle conseguenze che questo tipo di pratica comporta per le donne che vi sono state sottoposte quando hanno rapporti sessuali. Allora, egli disse, l'obiettivo di combattere queste pratiche tribali diventò prioritario.

Il fatto che pratiche così violente — che, come hanno ricordato le mie colleghe, risalgono comunque ad epoche antecedenti lo sviluppo delle religioni monoteiste — creino nella nostra sensibilità di occidentali l'orrore che conosciamo non deve far dimenticare, però, che esse non sono che l'aspetto più drammatico e più violento di un'oppressione esercitata dagli uomini sulle donne nelle società tribali e patriarcali, che tuttora si prolunga. Non possiamo dimenticare infatti, anche se non ne parliamo in questa sede, che, in particolare all'interno delle famiglie, la violenza sessuale sulle donne rimane pur-

troppo una realtà che riguarda tutto il mondo, compreso il nostro mondo occidentale, e quindi anche l'Italia.

Vorrei subito sfatare un equivoco, che mi sembra sia aleggiato durante il dibattito in Commissione e che non vorrei si ripresentasse in Assemblea, cioè che, poiché pratiche di questo tipo permangono in popolazioni arretrate, che non hanno avuto uno sviluppo culturale « degno » e che quando giungono in Italia le portano anche nel nostro paese, noi dobbiamo far valere la nostra superiorità storica e legiferare in modo duro nei confronti di queste popolazioni. Credo, infatti, che nessuna società possa dimenticare che l'oppressione e la violenza sulle donne sono tuttora esercitate dappertutto e che queste pratiche, che noi giustamente vogliamo condannare, non sono che la parte più visibile, più violenta di quello che comporta l'oppressione sessuale dell'uomo sulla donna.

Il problema che ci troviamo di fronte e che è stato, secondo me — nonostante la confusione di cui parlavo, dovuta anche all'accelerazione dei tempi —, affrontato in modo giusto dalle Commissioni di merito, è quello di capire fin dove deve arrivare la repressione di queste pratiche, che ovviamente, a causa del fenomeno dell'immigrazione, si svolgono da tempo anche sul territorio italiano, nonostante il nostro codice penale le vieti tuttora, come è stato ricordato, e nonostante il lavoro svolto da un'apposita commissione, istituita presso il Ministero per le pari opportunità, che aveva iniziato il monitoraggio e l'educazione su questi temi, in collegamento con le organizzazioni delle donne immigrate delle varie comunità.

Il problema reale è che, invece, occorre privilegiare un altro aspetto, quello culturale, mettendo in discussione anche la nostra cultura, come ricordavano le colleghe che mi hanno preceduto, perché essa non è assolutamente immune dalla violenza presente nei rapporti tra uomo e donna che queste pratiche mettono in luce.

Possiamo quindi affrontare un'occasione importante, come l'approvazione, da